

## Copia di Determinazione

*N. 1222 data 23/10/2017*

Reg. SETT-POLMUN  
2017/98  
Classifica I.15.2

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO VOLTA A  
RACCOGLIERE MANIFESTAZIONI DI  
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA  
VEICOLI RIMOSI AI SENSI DELL'ART. 159  
DEL C.D.S. - APPROVAZIONE SCHEMA DI  
AVVISO E MODELLO DI ISTANZA

## IL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 20.01.2017 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo comunale;
- con l'atto di Giunta citato è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, alla quale vengono assegnate le attività con successivo atto di Giunta n.63 del 05.05.2017;
- con decreto sindacale n. 9 del 4/4/2017 è stato conferito allo scrivente l'incarico di dirigente del settore Polizia Municipale e di Comandante della Polizia Municipale;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 1476 del 19/12/2016 con la quale si è aggiudicato alla ditta "Capocasa Group S.r.l." l'affidamento in concessione del servizio di rimozione e custodia dei veicoli per la durata di anni UNO con decorrenza dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

RITENUTO necessario ed urgente procedere al nuovo affidamento in concessione del servizio in oggetto entro il termine di scadenza fissato per il giorno 31/12/2017;

RITENUTO opportuno procedere ad una assegnazione biennale del servizio, con facoltà di un rinnovo per un ulteriore biennio, al fine di consentire un'ideale organizzazione del lavoro e una efficace gestione del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25.03.2017 avente per oggetto "Approvazione nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2017/2019 e relativi allegati";

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.127 del 04.07.2017 è stato approvato il PEG 2017/2018/2019 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2017/2018/2019;

DATO ATTO CHE:

- non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;
- sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste un bando per la qualificazione di operatori che offrano il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che

- le attività oggetto di concessione in particolare consistiranno: nel servizio di rimozione, recupero e custodia di tutti i veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 C.d.S., ivi compresi ciclomotori e motocicli, nell'ambito del territorio comunale.
- Il servizio sarà oggetto di offerta, tecnica ed economica, come da disciplinare di gara che sarà allegato alla successiva lettera invito;
- che si deve procedere alla determinazione del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice;
- ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste il relativo obbligo;

VISTO:

- che l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 seguenti, che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità;

*"omissis*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."*

- che l'art. 37, comma 1 del Codice recita che *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.*

*Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";*

- che il successivo comma 2, primo periodo prosegue disponendo che *"2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo*

*autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.”;*

- che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come integrato dalla legge 208/2015 dispone che: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]**”;*

- che l'art. 37, comma 4, del Codice prevede inoltre che *“4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

*a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*

*b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*

*c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”;*

- che l'art. 216, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, dispone che *“10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.”* (Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti o AUSA);

RITENUTO:

- che in base al combinato disposto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sugli obblighi di aggregazione e di ricorso agli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, il Comune di San Benedetto del Tronto, che è stazione appaltante ma anche comune non capoluogo di provincia, qualificato in virtù del regime transitorio, per acquisti di beni e servizi di importo da € 40.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, potrebbe procedere mediante

utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- che anche in relazione agli obblighi di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come integrato dalla legge 208/2015, ad oggi non risulta disponibile in Consip, sul MEPA o presso il soggetto aggregatore regionale uno strumento di acquisto o di negoziazione per il servizio in oggetto;
- che in alternativa vi è l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle modalità previste dal richiamato art. 37, co. 4:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 28/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, questa Amministrazione ha modificato le precedenti scelte organizzative previste per adempiere agli obblighi aggregativi di cui sopra, costituendo una forma associativa (Centrale Unica di Committenza o CUC) ex art. 30 del TUEELL, con capofila il Comune di Ascoli Piceno, e uscendo contemporaneamente dagli accordi della precedente convenzione di adesione alla SUA provinciale;
- che la convenzione per la formale costituzione della CUC è stata sottoscritta in data **16/05/2017** e la CUC si è iscritta all'AUSA con il codice 0000566583;
- che non sussistendo, all'avvio della procedura, strumenti telematici di negoziazione idonei per l'affidamento del presente contratto, per lo svolgimento della successiva fase di negoziazione con gli operatori economici qualificatisi, occorrerà far ricorso alla Centrale Unica di Committenza come sopra istituita;

DATO ATTO ALTRESI':

- che l'art. 30, comma 1, del Codice dispone che *“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”*;

RITENUTO pertanto:

a) in applicazione del principio di economicità, gli importi posti a base della negoziazione sono stati determinati sulla base della spesa storica sostenuta dall'Amministrazione comunale per il servizio in oggetto;

b) in applicazione del principio di efficacia, l'affidamento è disposto per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

- c) in applicazione del principio della tempestività, si dispone che lo svolgimento delle procedure avvenga in modo da garantire il rispetto della tempistica prevista per l'avvio del servizio;
- d) in applicazione del principio della correttezza si dispone che l'operatore economico aggiudicatario venga individuato a seguito di un procedimento che consenta ai soggetti potenzialmente interessati di presentare, a parità di condizioni, la manifestazione di interesse;
- e) in applicazione del principio di libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;
- f) in applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, non sono richiesti requisiti, oltre quelli professionali minimi, che comportino preferenze o esclusioni per gli operatori appartenenti particolari aree, né vi è richiesta del possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti o di particolari categorie di imprese; inoltre le misure dei requisiti sono tali da garantire l'accesso alla piccole e medie imprese e tutti gli offerenti disporranno delle medesime possibilità per la formulazione delle manifestazioni di interesse prima e delle offerte poi, senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta, in quanto tutti gli operatori che partecipano alla procedura saranno invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito conterranno le medesime informazioni in relazione alle prestazioni da svolgere;
- g) in applicazione del principio della trasparenza viene garantito sia il rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013, sia quelli previsti dagli articolo 29 e dalle Linee Guida emanate dall'Anac relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- h) in applicazione del principio della proporzionalità si prevede di ricorrere ad un sistema di contrattazione adeguato in rapporto al valore economico degli affidamenti e che non richieda procedimenti, atti, requisiti, documentazione ed oneri eccessivi per l'Amministrazione e gli operatori economici;
- i) in applicazione del principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, vengono seguite le modalità previste dal Codice con particolare riferimento all'art. 216, comma 9, e alle indicazioni riportate nelle citate Linee guida ANAC;

VISTO lo schema di Avviso, il modello di istanza e dichiarazioni connesse, redatti al fine di consentire la formazione di un elenco di operatori economici tra i quali esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso in oggetto nonché dei suddetti documenti allegati, stante la rispondenza degli stessi ai fini e alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l'avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul profilo del Committente, nonché nella sezione "Bandi e contratti" della pagina tematica "Amministrazione trasparente";

PRESO ATTO che la suddetta pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l'Ente;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si determineranno successivamente con l'avvio della procedura negoziata;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all'art. 42 "Compiti dei Dirigenti";

VISTI E RICHIAMATI altresì:

- gli artt. 183, 191 e 192 del D. L.vo n° 267/2000;
- il Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni approvato con D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida emanate dall'Anac relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Tutto quanto sopra premesso e considerato

**DETERMINA**

1. **DI DISPORRE**, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, lo svolgimento di un'indagine di mercato volta a raccogliere le manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di **RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI RIMOSSI AI SENSI DELL'ART. 159 DEL C.D.S., con indicazione ai soli** fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, **compreso l'eventuale rinnovo (anni 2)**, pari ad Euro 133.000,00 circa. Detto valore corrisponde alla media degli ultimi quattro anni, del fatturato per il servizio in argomento, moltiplicata per la durata massima del contratto e al lordo dell'opzione di rinnovo;
2. DI APPROVARE a tal fine lo **schema di avviso relativo** alla formazione di un elenco di operatori economici tra i quali esperire la successiva procedura negoziata, nonché l'ulteriore **modello di istanza e dichiarazioni connesse**, redatti dal responsabile del procedimento e conservati in originale nel fascicolo d'ufficio detenuto dallo stesso responsabile;
3. DI DISPORRE che il suddetto avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul profilo del Committente;
4. DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l'Ente;
5. DI DARE ATTO CONSEGUENTEMENTE CHE;
  - l'Avviso in argomento non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune che eventualmente procederà - ai sensi della normativa in premessa richiamata - tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o, in alternativa, tramite altre procedure o trattative previste dal D.lgs. n.50/2016;
  - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi e dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 smi è Manuelita Leli, alla quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;
  - il Responsabile del Procedimento ha dichiarato l'assenza di conflitti di interesse ex art 6 bis legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012;
  - di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. n° 267/2000;
  - di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dall'home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione “ Amministrazione Trasparente”, e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione “Bandi e contratti”.

A norma di quanto previsto dall'art. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, avverso il presente atto può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale delle Marche.

Il Responsabile del procedimento



Manuelita Leli

II DIRIGENTE  
ex Decreto Sindacale 9/2017  
POLIZIA MUNICIPALE  
dott. Giuseppe Coccia

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 23/10/2017 n° 3086 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/10/2017 al 06/11/2017.



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---

---

La presente copia, di n. \_\_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li \_\_\_\_\_



Il Direttore del Servizio  
Segreteria Generale

---